



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 08/01/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO V.I.A. E VINCA 30 dicembre 2014, n. 457

PSR 2007-2013 - Misura 221 Azione 1 "Progetto di primo imboscamento di terreni agricoli" - Proponente: Vicenti Vincenza. Procedura di V.I.A. e Valutazione di Incidenza. ID_4657.

L'anno 2014 addì 30 del mese di dicembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
"V.I.A. e Vinca"**

Premesso che

Con nota del 12/02/06/2013, la proponente richiedeva il parere di Valutazione di incidenza allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. 304/2006 relativa alla fase di screening per il "Progetto di primo imboscamento di terreni agricoli" presentato nell'ambito del PSR 2007 - 2013 Misura 221 Azione 1.

Con nota prot. n. AOO_089/01/07/2013 n. 6420, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS, rilevando che l'istanza era relativa ad un progetto ricompreso nella tipologia di cui al punto B.2.b) forestazione di superficie superiore a 20 ha; art. 4 comma 8 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. invitava la proponente a trasmettere, presso il Servizio Ecologia regionale, regolare istanza di V.I.A. comprensiva di Valutazione di Incidenza, relativa all'intervento proposto.

Con successiva nota del 18/03/2014, la proponente trasmetteva istanza di assoggettamento a V.I.A. comprensiva di Valutazione di incidenza allegando il S.I.A. pubblicato sul portale ambientale della Regione Puglia.

Con nota prot. n. AOO_089/15/05/2014 n. 4628, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS, rappresentava la necessità di integrare la documentazione pervenuta dando evidenza dell'annuncio sul B.U.R.P. e su un quotidiano locale dell'avvenuto deposito del progetto e del SIA.

La proponente, con nota del 05/06/2014 acquisita al prot. n. AOO_089/16/06/2014 n. 5716, comunicava che era stata data evidenza dell'annuncio sul B.U.R.P. dell'08/05/2014 e su un quotidiano locale dell'avvenuto deposito del progetto e del SIA.

L'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS, con nota prot. n. AOO_089/25/06/2014 n. 6042, avviava il procedimento di V.I.A., comprensivo di Valutazione di incidenza, richiedendo i pareri agli Enti interessati.

La LIPU con nota del 10/07/2014, inviata a mezzo PEC e acquisita al prot. AOO_089/18/07/2014 n. 6783, trasmetteva le proprie osservazioni che sono così sintetizzate:

- probabile inquinamento genetico delle formazioni tipiche del Parco nazionale dell'Alta Murgia e del

SIC- ZPS Murgia Alta;

- un probabile ingente speco di risorse pubbliche in quanto non esistono esperienze che confermino la possibilità che l'impianto possa attecchire, anzi i dati del progetto BADAFOR sembrano dimostrare il contrario;
- una non coerenza del progetto con il bando;
- le trasformazioni degli habitat prioritari a pascolo ai sensi della Direttiva 92/43 in seminativi, su cui impiantare il bosco, non sembra abbiano tutte le autorizzazioni previste, in particolare la Valutazione di incidenza favorevole;
- la creazione di boschi sul versante verso la Fossa Bradanica contrasta con il valore paesaggistico come riconosciuto sia dal PPTR regionale sia dal Piano del Parco

In conclusione la LIPU chiedeva:

- l'espressione di parere di VIA negativa da parte dell'Ufficio VIA-VAS della regione Puglia;
- espressione di parere negativo da parte dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia;
- verifica delle autorizzazioni che hanno portato alla trasformazione dei pascoli in seminativi da parte del Corpo Forestale dello Stato;
- espressione di parere paesaggistico negativo da parte del Comune di Gravina in Puglia e del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia;
- annullamento in autotutela del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento da parte del responsabile della Misura 221

L'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, con nota n. 3062 del 18/07/2014, sulla base di articolate considerazioni, esprimeva parere negativo alla realizzazione dell'intervento.

L'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 10799 del 08/09/2014, rilevava la presenza di reticoli su carta IGM 1:25.000 per i quali sono validi gli articoli 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. richiedendo a tale riguardo una verifica di compatibilità dell'intervento progettuale rispetto ai vincoli idraulici esistenti.

Nella seduta del 28/10/2014 il Comitato Regionale per la VIA si esprimeva negativamente, come da parere allegato (prot. AOO_089/28/10/2014 n. 9898) trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota AOO_089/30/10/2014 n. 10017.

Il Comune di Gravina in Puglia, trasmetteva con nota inviata a mezzo PEC in data 27 ottobre 2014 il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia con nota prot. n. 10993 dell'08/08/2014 e l'Autorizzazione paesaggistica n. 10/2014 resa con nota prot. n. 33612 del 24/10/2014 dal medesimo Comune.

Con nota prot. n. 13472 del 03/11/2014, la Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia - Taranto rilevava opportuna una preventiva valutazione del rischio archeologico.

L'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., con nota prot. AOO_089/30/10/2014 n. 10014, allegando il predetto parere del Comitato regionale per la V.I.A., anche ai fini di quanto previsto dall'art. 15 c.3 della LR 11/01 come recentemente modificata dalla LR 4/2014 indiceva la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. n. 241/90 e s.m.i per il giorno 10/11/2014, al fine di addivenire a definitive ed univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

In data 10 novembre 2014 si teneva la Conferenza di servizi che, considerate le motivazioni ostative alla realizzazione dell'intervento espresse nei pareri del Comitato regionale per la V.I.A. e del Parco nazionale dell'Alta Murgia si concludeva con esito sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto in oggetto.

Il verbale della Conferenza di servizi veniva trasmesso con nota prot. AOO_089/11/11/2014 n. 10582 a tutti i soggetti interessati a mezzo PEC e a mezzo di raccomandata a/r alla proponente che lo riceveva in data 26/11/2014. In tale nota, valevole come comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90, si informava la proponente che, sulla scorta della documentazione pervenute e degli esiti della Conferenza di servizi, la proposta era stata valutata negativamente e che, pertanto, la stessa proponente, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della predetta nota, avrebbe avuto la facoltà di presentare proprie osservazioni e/o controdeduzioni in merito.

In data 26/11/2014, l'Ufficio scrivente, ritenendo, per mero errore di calcolo, che fosse decorso il succitato termine di cui all'art.10bis L.241/1990, concludeva il procedimento con Determinazione dirigenziale n. 387.

In data 05/12/2014 la proponente trasmetteva le proprie controdeduzioni al predetto preavviso di diniego con nota inviata a mezzo raccomandata a/r e acquisita in data 22/12/2014 al n. 13122 di protocollo del Servizio Ecologia;

Tutto ciò premesso

VISTO il D.Lgs. 152/06 e smi con particolare riferimento alla Parte Seconda

VISTA la Legge Regionale 11/2001 e smi

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011

VISTA la Legge Regionale 18/2012

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell'ambito del procedimento nonché dei pareri acquisiti al procedimento

PRESO ATTO del parere non favorevole reso dal Comitato Regionale per la VIA reso nella seduta del 28/10/2014 sulla base delle seguenti motivazioni:

1. l'intera area considerata nel progetto è stata oggetto d'interventi di spietramento e ciò determina che attualmente tali terreni siano caratterizzati da scarsissima fertilità a causa della dotazione estremamente scarsa di sostanza organica e delle caratteristiche stazionali in generale non favorevoli alla realizzazione di simili impianti, anche in riferimento alle caratteristiche microclimatiche del comprensorio delle Murge;
2. non sono stati forniti gli approfondimenti richiesti dall'Autorità di Bacino della Puglia con la predetta nota prot. 10799 del 08/09/2014 e, in ogni caso, si evidenzia che la presenza del reticolo idrografico riportata su cartografia IGM 1:25.000 rientra in quanto prescritto dagli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I.;
3. il progetto potrebbe comportare una irreversibile modifica del paesaggio consolidato, caratterizzato da vaste estensioni prive di vegetazione arborea;
4. non sono stati valutati i potenziali impatti cumulativi e sinergici con altri impianti ubicati in stretta

adiacenza a quello in esame;

5. inoltre nella documentazione prodotta manca un adeguato studio sulla vegetazione potenziale, che attesti la validità delle specie scelte per la realizzazione dell'impianto;

6. dagli elaborati progettuali non risulta essere stato valutato il consumo idrico necessario per la realizzazione dell'impianto;

7. l'area era verosimilmente caratterizzata dalla presenza di habitat e/o habitat di specie ai sensi della Direttiva 92/43/CEE come attestato dagli studi del Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia (http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php?ida=1532&page=page2&option=com_albopretorio&Itemid=100096);

8. la realizzazione di simili impianti sottrarrebbe habitat a specie di uccelli d'interesse comunitario come ad esempio il Grillaio Falco naumanni

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla proponente al preavviso di diniego così come di seguito sinteticamente riportate:

1. Controdeduzione al punto n. 1: la proponente ha argomentato che "(...) le superfici di cui al presente progetto di primo imboscamento sono state autorizzate al cambio colturale, da pascolo naturale a seminativo, e quindi definiti come tali, grazie ai provvedimenti per i movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 rispettivamente in data 2 giugno 1997 (Ha 47.16, 40) e in data 22 aprile 1998 (Ha 39.20,21) mediante note della Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura ed alle Foreste - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prot. n. 154 Pos. IV-2/4 e prot. n. 3111/97 Pos. IV-2/4; le restanti superfici (estese per 31.40,00 Ha e comprendenti le particelle n. 30, 36, 116, 8 e 88 del Foglio di Mappa n. 18) erano già considerate superfici investite a seminativo alla data della suddetta richiesta (12 dicembre 1996)." Inoltre, in tale controdeduzione, citando i dati relativi al profilo n. 159 riportato nello studio di "Caratterizzazione Agroecologica della Regione Puglia in funzione della potenzialità produttiva - ACLA 2" la proponente è giunta alla conclusione che "(...) si tratta di suoli con limiti di radicazione superiore al metro (133 cm), non classificabili dunque come "scarsamente fertili", né come "scarsamente dotati di sostanza organica".

2. Controdeduzione al punto n. 2: la proponente ha osservato che l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 14060 del 06/11/2014, "(...) rilasciava parere condizionato al rispetto degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI, ovvero divieto di piantumazione nelle fasce di 150 mt in destra e sinistra idraulica dei reticoli cartografati su carta IGM 1:25.000. A seguito di tale prescrizione l'area verrebbe ridotta a 111,30 Ha."

3. Controdeduzione al punto n. 3: la proponente non ha presentato alcuna osservazione a riguardo;

4. Controdeduzione al punto n. 4: è stato rilevato che "Attualmente, dalle notizie apprese presso gli organi preposti, non vi è alcun altro impianto a realizzarsi o in corso di realizzazione, nelle vicinanze all'area oggetto di intervento, simile o uguale all'intervento oggetto della presente relazione, che possa provocare impatti cumulativi o sinergici".

5. Controdeduzione al punto n. 5: a tale riguardo la proponente ha affermato: "In merito a tale scelta, Roverella - Quercus pubescens Willd., Cerro Quercus cerris L., Farnetto - Quercus frainetto Ten. per l'80% del totale della consistenza vegetale da mettere a dimora) come indicato nella relazione tecnica, il sottoscritto ha considerato giustappunto le specie arboree rappresentanti l'associazione fitosociologica Stipo bromoides - Quercetum dalechampii (Biondi, Casavecchia, Guerra, Medagli, Beccarisi, Zuccarello, 2004), inquadrata in fitocenosi costituite da Quercus dalechampii e Quercus virgiliana, con presenza diffusa di Quercus cerris e sporadica presenza di Quercus frainetto". (...) A conferma di quanto sopra descritto, si rammenta che all'interno della "carta 07c_vegetazione (Immagine n. 1) del Piano del Parco dell'Alta Murgia, nella definizione dei "Boschi termofili di latifoglie decidue e seidecidue" si fa palesemente riferimento a Boschi di Roverella per definire l'associazione Stipo bromoides - Quercetum

dalechampii Biondi, Casavecchia, Guerra, Medagli, Beccarisi, Zuccarello, 2004” e, ancora “(...) l’area oggetto di intervento, collocata a meno di 6 km dal limite sud-occidentale del medesimo Parco, dista circa 16 km dal “Bosco Difesa Grande”, Sito d’Importanza Comunitaria (cod. IT9120008), ricadente anch’esso in agro di Gravina in Puglia e costituito dalle stesse specie Roverella - Quercus pubescens Willd., Cerro Quercus cerris L., Farnetto - Quercus frainetto Ten.) considerate nel presente progetto di primo imboscamento; le specie principali rinvenienti nel “Bosco Difesa Grande”, esteso per circa 1800 Ha, sono infatti “boschi di farnetto, consociati nello strato arboreo con la roverella ed il cerro” (Regione Puglia - Piano Forestale Regionale 2005/2007) e come dettagliatamente descritto nella Relazione Tecnica del “Progetto Grastep” che reca, a pag. 92, la tabella fitosociologica 22 del “Bosco Difesa Grande” indicata come “Stipo bromoides - Quercetum dalechampii Biondi et al.”.

6. Controdeduzione al punto n. 6: la proponente ha dichiarato che “Una grande porzione dell’area interessata dall’intervento di primo imboscamento di terreni agricoli (Comune di Gravina in Puglia - Foglio di Mappa n. 18) ricade in “Zona di Protezione Speciale Idrogeologica A”, individuata dal Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Puglia, per cui, nelle aree così delimitate vi è il divieto di captazione, adduzione idrica, ecc. Resta inteso, però, che all’interno dello studio di impatto ambientale del progetto di primo imboscamento di cui alla presente relazione non si fa alcun riferimento alle probabili future intenzioni, da parte della committenza, di utilizzare acqua proveniente da pozzi ubicati nelle immediate vicinanze dell’impianto a farsi o in altre interessate da vincoli simili. È volontà in questa sede chiarire che le fonti idriche da utilizzare per le irrigazioni, da eseguirsi soprattutto nei mesi estivi, sono collocate in Agro di Altamura, al Foglio di Mappa n. 248, particelle n. 5 e 14 (C.da Pisulo), di proprietà della committente. Infatti tali aree sono interessate da falde superficiali e sorgenti come evincibile dallo stralcio della “Carta Idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino della Puglia”.

7. Controdeduzione al punto n. 7: la proponente non ha presentato alcuna osservazione a riguardo;

8. Controdeduzione al punto n. 8: la proponente non ha presentato alcuna osservazione a riguardo.

ESAMINATE le suddette controdeduzioni, secondo quanto di seguito riportato:

1. Controdeduzione al punto n. 1: a tale riguardo, si osserva quanto segue:

a) le avvenute trasformazioni dell’uso del suolo, ancorché autorizzate dagli atti amministrativi citati non hanno determinato un aumento della fertilità della stazione, quanto è verosimile che si sia verificata una sua diminuzione dovuta all’erosione e al dilavamento degli orizzonti più superficiali del suolo con maggiore contenuto di sostanza organica a seguito dello spietramento;

b) non è chiaro perché la proponente abbia fatto riferimento al citato “profilo n. 159” atteso che, dalle verifiche effettuate in ambiente GIS, esso è stato effettuato in un’area ricompresa nel Sistema di paesaggio “Fossa bradanica” e, più in particolare, all’Unità cartografica “Consociazione San Vincenzo” mentre sarebbe stato più opportuno fare riferimento ai profili effettuati nel Sistema di paesaggio “Murge” - sottosistema “Murge Alte” in cui rientra l’area di intervento (es. profilo n. 0004) (Fig. 1) ricompresa nell’Unità cartografica “Complesso di suoli DIMOLA”, in particolare DIM1 e DIM2 (come di seguito specificato), di cui si riportano i caratteri salienti¹:

1 AA. VV. - Progetto ACLA2 “Caratterizzazione agroecologica della Regione Puglia in funzione della capacità produttiva- sottoprogetto carta pedologica in scala 1:100.000”. Allegato E - unità tassonomiche. pp. 67 - 68

Unità tipologica di suolo: Dimola (DIM)

Caratteri identificativi: sono suoli evoluti, sottili (DIM1), molto sottili (DIM2, DIM3) o molto sottili e pendenti (DIM4). La rocciosità è quasi sempre presente, soprattutto in condizioni di pendenza accentuata. Lo scheletro è generalmente scarso, localmente frequente a contatto con il substrato.

Presentano un orizzonte argillico non continuo, riscontrabile prevalentemente all'interno delle tasche createsi nelle fratture del substrato calcareo, non interessate da fenomeni erosivi. Per quanto riguarda il contenuto in carbonati sono da non calcarei a scarsamente calcarei. Le tessiture sono fini, il drenaggio è buono.

Substrato geolitologico: Calcarea di Bari e di Altamura (Cretaceo), "Tufi" delle Murge (Pleistocene).

Distribuzione geografica: i suoli Dimola rappresentano i suoli di gran lunga più frequenti nel sistema Murge. La relazione con il paesaggio prevede questo tipo di suoli dove i fenomeni erosivi prevalgono su quelli di accumulo. Infatti sono i suoli che si incontrano più frequentemente sulle scarpate fra i vari ripiani delle Murge. Essi sono soprattutto tipici di substrati calcarei. Sono ampiamente diffusi anche nel sottosistema delle "Aree terrazzate fra Mola ed Ostuni"; almeno una delle quattro fasi è stata infatti rilevata in tutte le unità cartografiche ad eccezione di quella relativa alle incisioni delle linee di drenaggio.

Pedon Tipico: P0004 - ACLA2

Classificazione Soil Taxonomy (1998): Lithic Ruptic-Inceptic Haploxeralf fine, mixed, thermic.

Classificazione WRB (1998): Epileptic Luvisol.

N° FOGLIO 1:50.000 438

LOCALITÀ Trappeto Del Principe

SISTEMA

GEOMORFOLOGICO Ripiano intensamente carsico

PIETROSITÀ 0% $d > 25$ cm; 4% $7,5$ cm $< d < 25$ cm; 10% $d < 7,5$ cm

USO DEL SUOLO Oliveto

DRENAGGIO Buono

LIMITI ALLA

RADICAZIONE 15 cm

FALDA Assente

Ap da 0 cm a 13 cm; umido; colore matrice 7.5YR 4/3; franco argilloso; scheletro scarso piccolo; struttura subangolare media, moderatamente sviluppata, friabile; molto scarsamente calcareo; pori comuni molto fini; radici molte molto fini; limite inferiore abrupto discontinuo;

Bt/R da 13 cm a 45 cm; umido; colore matrice 5YR 4/5; argilloso; scheletro abbondante, medio; struttura subangolare piccola, moderatamente sviluppata, friabile; molto calcareo; comuni argillans; radici poche fini; limite inferiore sconosciuto.

Disponibilità di ossigeno: buona

Orizzonti genetici: Ap-(Bt/R)-R.

Orizzonti diagnostici: epipedon ochrico, orizzonte argillico (non continuo). Nella fase a minore profondità: epipedon mollico oppure ochrico.

Caratteri di variabilità degli orizzonti genetici:

- L'orizzonte A, ha un colore con hue variabile tra 7.5YR e 5YR, value tra 3 e 4, chroma tra 2 e 4; con tessitura A o FA o F o FS la reazione all'HCl è da nulla a violenta, sensibile soprattutto al contenuto di scheletro calcareo di piccole dimensioni; lo scheletro è da scarso ad assente, raramente frequente. Il contenuto di sostanza organica è molto alto od alto; la reazione è neutra o subalcalina.

- Il contatto litico è entro i 25 cm per la fase 2 e 3 ed entro i 50 cm per la fase 1.

- L'orizzonte Bt, quanto presente nella fase 1, ha un colore con hue variabile tra 2.5 YR e 5YR, value tra 3 e 4, chroma tra 4 e 6; la tessitura è A o F; la reazione all'HCl è da nulla a debole; lo scheletro è assente, talvolta abbondante a contatto con il substrato. Il contenuto di sostanza organica è alto o molto alto; la reazione è neutra o subalcalina.

UTS concorrenti: Brescia, Chiuselli, San Felice. I Brescia hanno epipedon mollico ma hanno una

profondità sempre superiore ai 25 cm. I Chiuselli sono suoli profondi più di 50 cm. I San Felice sono suoli profondi più di 50 cm, hanno epipedon mollico e orizzonte argillico continuo.

Grado di fiducia della UTS: Iniziale.

UTS proposta da: Alfredo Doglione.

Elenco delle fasi riconducibili all'UTS:

DIM1, Dimola franco argillosi, sottili con substrato entro i 50 cm, poco rocciosi.

DIM2, Dimola franco argillosi, molto sottili con substrato entro i 25 cm, molto rocciosi.

DIM3, Dimola franco sabbiosi, molto sottili con substrato (Tufi delle Murge) entro i 25 cm.

DIM4, Dimola franco argillosi, molto sottili, molto rocciosi, pendenti (>25%)

Profili riconducibili alla UTS:

DIM1: P0370; P0359; P0028; (ACLA2)

DIM2: P0335; P0004 (ACLA2)

DIM3: -

DIM4: -

Dall'analisi dei dati sopra riportati emerge quindi che il limite alla radicazione, nella zona in cui è ricompresa la zona di intervento, è pari a 15 cm, valore notevolmente differente da quello riportato nelle controdeduzioni (133 cm);

2. Controdeduzione al punto n. 2: si prende atto del parere rilasciato dall'Autorità di Bacino della Puglia, acquisito al prot. AOO_089/13/11/2014 n. 10918, e della prescrizione ivi contenuta rammentando che l'Autorità di Bacino della Puglia con la predetta nota aveva rilevato che con propria nota prot. n. 10799 dell'08/08/2014 aveva "richiesto approfondimenti che ad oggi non risultavano pervenuti".

Si evidenzia, tuttavia, che la carta idrogeomorfologica redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia riporta un reticolo idrografico più esteso, così come risulta nella seguente figura:

3. Controdeduzione al punto n. 4: quantunque nelle vicinanze del sito individuato per la realizzazione dell'intervento non sia previsto alcun altro intervento similare per tipologia e dimensioni, nell'ambito del SIC - ZPS "Murgia Alta" sono stati presentati progetti analoghi per una superficie complessiva di circa 1.307 ettari di cui il Comitato regionale per la V.I.A. e l'Ufficio scrivente hanno tenuto conto nelle loro valutazioni;

4. Controdeduzione di cui al punto n. 5: con riferimento a quanto affermato, si rileva che:

a) la citata immagine tratta dalla carta 07c_vegetazione ("Immagine n. 1") del Piano del Parco dell'Alta Murgia non risulta in realtà presente nelle controdeduzioni in quanto di essa viene riportata solo parte della legenda;

b) per quanto riguarda quanto osservato circa lo studio della vegetazione potenziale del sito di intervento, nel rammentare che per vegetazione naturale potenziale si intende la vegetazione che spontaneamente si ricostituirebbe nell'ambito del territorio in oggetto qualora venissero a cessare, ipoteticamente, tutti i fattori di disturbo attualmente in atto, partendo dalle condizioni attuali di substrato e di clima, si evidenzia che nella Relazione tecnica del SIA, par. 2.6.1 "Flora e boschi" (p. 21), relativo alla descrizione della vegetazione potenziale del sito, non vi era alcun cenno alla citata associazione "Stipo bromoides - Quercetum dalechampii" ma, piuttosto, era stato affermato che: "La mescolanza del Fragno con la Roverella che caratterizza le comunità vegetanti nella zona di interesse è stata definita come Quercetum trojanae quercetosum pubescentis (Chiesura, Lorenzoni, 1987)". Ciò conferma, quindi, quanto sostenuto nell'osservazione n. 5 del parere non favorevole reso dallo scrivente Ufficio, in relazione all'analisi della vegetazione potenziale del sito di intervento, così come rappresentata nella documentazione oggetto di istruttoria, non sufficientemente approfondita soprattutto al fine della conseguente scelta delle specie da impiantare;

c) si sottolinea, altresì, che le specie Quercus frainetto e Quercus cerris, entrambe proposte nel progetto

in questione, o non sono menzionate (*Quercus frainetto*) ovvero sono state rilevate quale specie sporadica in un unico rilievo (*Quercus cerris*) nella tabella fitosociologica citata nel lavoro di Biondi et. al. (2004)² relativa all'associazione *Stipo bromoides* - *Quercetum dalechampii*;

d) appare anche poco condivisibile quanto affermato nel SIA (ibidem) dove si sostiene che “È comunque opportuno sottolineare la diffusa presenza, nel comprensorio di cedui composti, invecchiati, spesso tendenti a fustaie transitorie, costituite da piante di alto fusto e quindi di matricine giunte a maturità e in grado di disseminare”. Tale affermazione non appare avvalorata dai dati riportati proprio nella cartografia citata nelle controdeduzioni, nella quale è evidenziata la pressoché totale assenza di querceti nella zona di intervento, e segnatamente di boschi di roverella come prima descritti, invece presenti nella quasi totalità nella parte del territorio del Parco rivolto verso l'Adriatico e non già verso la Fossa bradanica. Al contrario, l'intorno dell'area di intervento, qualora non assoggettato alle operazioni di spietramento, è caratterizzata da vaste estensioni residuali di Praterie a *Stipa austroitalica* ssp. *austroitalica* (*Acino suaveolentis*-*Stipetum austroitalicae*) riconducibili all'habitat 62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)” e all'habitat 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”. Inoltre, così come evidenziato nel “Quadro conoscitivo ed interpretativo” del Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia³, “Gli attuali boschi delle Murge nordoccidentali, tuttavia, non si rinvencono in tutto il territorio ma sono localizzati essenzialmente nella zona pedemurgiana, quindi alle quote più basse e sino a circa 450 m s.l.m., in una fascia immediatamente inferiore a quella occupata dalle praterie steppiche a *Stipa austroitalica* ssp. *Austroitalica* (Macchia et al., 2000; Borri, 2002; Terzi & Perrino, 2004) con cui, quindi, attualmente vengono in contatto solo al loro margine superiore. D'altra parte, le potenzialità della zona altomurgiana sono state oggetto di pareri nettamente contrastanti tanto che alcuni Autori (Carano, 1934; Messeri, 1948; Francini Corti, 1966) dubitano dell'esistenza in passato in quest'area di un querceto mentre altri (Bianco, 1962) ritengono che le attuali praterie siano da considerare come “paraclimax o climax biotico ... derivati dalla degradazione dei Querceti per la continua interferenza umana”.

2 E. Biondi,, S. Casavecchia, V. Guerra, P. Medagli, L. Beccarisi, V. Zuccarello - A contribution towards the knowledge of semideciduous and evergreen woods of Apulia (southeastern Italy). *Fitosociologia* 41 (1): 3-28, 2004

3 AA.VV. Piano per il Parco e del Regolamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia. Quadro conoscitivo ed interpretativo. p. 134

e) si rileva, infine, che il richiamo effettuato nelle controdeduzioni al SIC “Bosco Difesa Grande” appare non pertinente all'area di intervento. Per quanto il sito di intervento sia relativamente vicino al “Bosco Difesa Grande”, esso ricade nel territorio della Fossa bradanica, nettamente distinto da quello dell'Alta Murgia. A tale riguardo giova richiamare quanto riportato nello Studio generale ricompreso nel Piano di gestione del SIC “Bosco Difesa Grande” (pp. 39 - 40): “La principale differenza tra l'area della Fossa Bradanica e l'Alta Murgia, divise fra loro dal costone murgiano, risalta subito all'occhio: la prima è caratterizzata da colture cerealicole estensive e da lembi boscati residui, mentre la seconda da un altopiano con ambienti steppici in cui la presenza arborea è molto ridotta. L'area del SIC è geologicamente caratterizzata da una coltre spessa di sabbia e conglomerati pleistocenici, formazioni risalenti all'ultimo periodo dell'Era Quaternaria, sovrapposti a sabbie ed argille del Calabriano (Azzaroli et al., 1968). La zona collinare su cui si sviluppa il bosco comunale “Difesa Grande”, nucleo centrale del SIC, è caratterizzata dall'aver cime tabulari, tipici “rilievi testimone” che costituiscono i resti del fenomeno erosivo determinato dal ritiro del mare che nell'epoca pliocenica ricopriva questo territorio (Forte, 2001). I suoli presenti nell'area sono essenzialmente sabbiosi e si presentano con uno scheletro più o meno abbondante (da franco? sabbiosi? argillosi a franco? sabbiosi) mentre in limitate zone del settore più meridionale ed a bassa altimetria vi sono suoli spesso a profilo decapitato, con elevato

contenuto di argilla (Lombardi et al., 1995)”;

f) per quanto riguarda la caratterizzazione dei querceti presenti nel SIC “Bosco Difesa Grande”, si ritiene opportuno richiamare quanto riportato nel citato Studio del Piano di gestione del Sito (ibidem, pp. 45 - 46): “Una delle formazioni forestali maggiormente rappresentate nel SIC “Bosco Difesa Grande” è il querceto a cerro e farnetto che si trova con maggiore frequenza nelle aree centro-settentrionali del bosco comunale. Esso è caratterizzato da uno strato arboreo in cui dominano *Quercus cerris* L. e/o *Quercus frainetto* Ten., accompagnati sporadicamente da *Quercus pubescens* Willd. s.l., orniello (*Fraxinus ornus* L.), sorbo comune (*Sorbus domestica* L.), acero campestre (*Acer campestre* L.) e acero minore (*A. monspessulanum* L.). In questi boschi generalmente è il cerro a dominare, mentre il farnetto tende a prevalere solo localmente. Lo strato arbustivo è costituito da *Ligustrum vulgare* L. insieme a cespugli di numerose specie come *Cornus sanguinea* L., *Coronilla emerus* L., *Carpinus orientalis* Miller, *Crataegus monogyna* Jacq., *Ruscus aculeatus* L., *Asparagus acutifolius* L., *Rosa canina* L. sensu Bouleng. e *Rosa sempervirens* L.. È presente anche un discreto strato erbaceo in cui spiccano tra le specie nemorali *Daphne laureola* L., *Echinops sicutus* Strobl, *Euphorbia amygdaloides* L., *Lathyrus venetus* (Miller) Wohlf., *Melica uniflora* Retz., *Scutellaria columnae* All. e *Viola reichenbachiana* Jordan ex Boreau. Nella zona meridionale del bosco viene sostituito dal querceto a roverella e può essere rinvenuto lungo i fondovalle in località Lama Lunga, Cugno Lungo, pozzo Finocchio e Lama della Camastra. I boschi submesofili a cerro e farnetto sono inquadrati nella classe Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Béguin et Theurillat 1984 e nell’alleanza Melittio-Quercion frainetto Barb., Bon., Gam. et Quézel 1977 (Forte, 2001)” mentre, “Nelle aree non occupate dal querceto submesofilo a cerro e farnetto si insedia il bosco, a tratti boscaglia, eliofilo a dominanza di roverella (*Quercus pubescens* Willd. s.l.), con struttura e composizione floristica diversificate. Si possono comunque individuare almeno due tipi vegetazionali fondamentali. Il primo è caratterizzato da uno strato arboreo a roverella con discreta presenza di orniello (*Fraxinus ornus* L.) insieme, a volte, ad acero minore (*Acer monspessulanum* L.) e sorbo comune (*Sorbus domestica* L.). Il sottobosco è costituito prevalentemente da entità caducifoglie come *Coronilla emerus* L., *Carpinus orientalis* Miller, *Crataegus monogyna* Jacq., *Ligustrum vulgare* L. e *Pyrus pyraster* Burgsd. Lo strato erbaceo è ricco sia di specie nemorali che pascolive, per lo scarso grado di copertura delle componenti arborea ed arbustiva, e annovera *Dictamnus albus* L., *Centaurea centaurium* L., *Teucrium sicutum* Rafin. e *Serratula cichoracea* (L.) DC. Il secondo tipo è costituito da alberi di statura generalmente inferiore rispetto al precedente e presenta un sottobosco in cui prevalgono entità sclerofille sempreverdi tipiche della macchia mediterranea quali *Phillyrea latifolia* L., *Osyris alba* L., *Pistacia lentiscus* L., *Rhamnus alaternus* L., *Rubia peregrina* L. e *Smilax aspera* L. e arbusti di *Quercus ilex* L.. In questi boschi scarseggia il contingente di specie erbacee a causa della notevole copertura arbustiva. Questi due tipi di querceto si possono ascrivere a due diverse alleanze: il primo all’Ostryo-Carpinion orientalis Horvat 1959, alleanza dell’Europa sud-orientale che raggruppa i boschi a caducifoglie mesotermofile; il secondo, invece, all’alleanza Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 che raggruppa le formazioni a sclerofille sempreverdi (Forte, 2001). Le formazioni termo-xerofile si rinvengono nel bosco comunale alle quote più basse e sui versanti esposti a Sud, soprattutto nel settore meridionale del comprensorio. I querceti xerofili a roverella e orniello sono presenti soprattutto nelle aree più settentrionali, dove a volte entrano in contatto con quelli a cerro e farnetto. Non di rado queste formazioni assumono la fisionomia della boscaglia sino a ridursi in piccoli nuclei frammisti al cisteto o alla vegetazione erbacea. Ai margini del querceto a *Quercus pubescens* Willd. s.l., soprattutto in località Rene delle Mandorle, Finocchio e Serra Carbonara, si rinvengono piccoli nuclei di fragno (*Quercus trojana* Webb)”;

g) la citata tabella fitosociologica n. 22 nella Relazione Tecnica del “Progetto Grastepp” (Frassanito et al., 2012)⁴ è riferita a zone ben delimitate del SIC “Bosco Difesa Grande”, collocato al di fuori del contesto dell’Alta Murgia, come anche rilevato nella predetta “Relazione tecnica”, nella quale sono poste in evidenza le differenti caratteristiche stazionali tra il SIC “Bosco Difesa Grande” e l’Alta Murgia

(soprattutto con riferimento alle componenti geologica e pedologica). Queste aree, caratterizzate nella “Carta della vegetazione” allegata al vigente Piano di gestione del SIC, dalla presenza del “Querceto xerofilo e termoxerofilo a roverella” non vedono la presenza del cerro e del farnetto che contraddistinguono altre zone ben delimitate del medesimo SIC. Tale considerazione, unitamente a quanto rappresentato al punto precedente, dovrebbe indurre ad una particolare cautela ad equiparare gli inquadramenti fitosociologici effettuati in contesti differenti tenendo anche conto che il “Bosco Difesa Grande” non è ricompreso nella cartografia relativa alla potenziale distribuzione dei querceti ascrivibili all’associazione *Stipo bromoides Quercetum dalechampii* (Biondi, op. cit.) (Fig. 3).

4 Frassanito A.G., Perrino E.V., Wagensommer R. (2012) Progetto Grastepp - Azione C: “Individuazione di aree ai fini della reintroduzione in situ della flora e al recupero delle aree trofiche per il lanario e altre specie di interesse comunitario. Relazione finale.

http://www.parcoaltamurgia.gov.it/images/conservazionenatura/2012/RELAZIONE_GRASTEPP.pdf

5. Controdeduzione di cui al punto 6: preso atto di quanto dichiarato, si rammenta quanto affermato nel SIA, nel quale tale aspetto era così descritto “Con riferimento all’emungimento delle acque sotterranee, vi è da rilevare che il consumo sarà strettamente dipendente dalle condizioni meteorologiche. Sono previste esclusivamente delle operazioni di irrigazione di emergenza, al fine di preservare la sopravvivenza delle piante, in caso di siccità prolungata. Pertanto la portata dell’impatto è direttamente proporzionale al consumo della acque stesse.” e si rileva che, dall’analisi della “Carta Idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino della Puglia” effettuata in ambiente GIS, all’interno delle suddette particelle, distanti circa 28 km dall’area di intervento, non è segnalata alcuna sorgente che, invece, risulta essere presente nella particella 163 del foglio 264 del Comune di Altamura.

RITENUTO in esito all’esame delle suddette controdeduzioni di confermare le risultanze istruttorie e le motivazioni ostative riportate nella propria Determinazione n.387 del 26/11/2014, che qui si intendono integralmente richiamate;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di confermare il parere sfavorevole alla realizzazione del "Progetto di primo imboscamento di terreni agricoli" espresso nella Determinazione n. 387/2014, che pertanto si intende qui integralmente confermato, proposto dalla Sig.ra Vincenza Vicenti nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale comprensiva di Valutazione di incidenza, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28 ottobre 2014, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante nonché sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data 10 novembre 2014 e alla luce di quanto sopra rappresentato, anche con riferimento a quanto rilevato a riguardo delle controdeduzioni addotte dalla proponente, rilevando che la stessa non ha presentato osservazioni relative ai punti 3, 7 e 8 connessi ad aspetti di notevole importanza quali quelli paesaggistici e quelli inerenti la tutela degli habitat e degli habitat di specie ai sensi della Direttiva "Habitat", così come evidenziato anche nel parere espresso dall'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, reso con nota n. 3062 del 18/07/2014;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio VIA e Vinca, al soggetto proponente - Sig.ra Vincenza Vicenti;
- di trasmettere il presente provvedimento
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 - al Servizio Foreste, alla Provincia di Bari, al comune di Gravina in Puglia, all'ARPA Puglia, all'Autorità di Bacino della Puglia, alla Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni archeologici, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, alla Soprintendenza per i beni archeologici e al Servizio Assetto del Territorio;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 (sei) facciate, compresa la presente, e dall'allegato composto da n. 7 (sette) facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>.

Trattasi di atto meramente confermativo, pertanto i termini di legge per proporre ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971) decorrono dalla data di notifica della Determinazione n.387 del 26/11/2014.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti